

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI GROTTAMMARE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi legali nell'interesse del Comune di Grottammare, nel rispetto di quanto disciplinato delle linee guida dell'ANAC n. 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 907/2018).

2. In particolare, i servizi legali che possono essere richiesti agli avvocati iscritti nell'elenco si esplicano nelle seguenti attività:

- *patrocinio legale*: gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un giudizio, in un arbitrato o in una conciliazione, conferiti, per un'esigenza puntuale ed episodica, dal Comune di Grottammare ad un Avvocato abilitato all'esercizio della professione nel territorio dello Stato italiano, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche in sede di negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi a tutti gli Organi giurisdizionali e tutte le Autorità pubbliche ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
- *consulenza legale*: esclusivamente quella fornita da un Avvocato in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione;
- *supporto tecnico-legale*: esclusivamente fornito ai vari uffici e servizi comunali per la predisposizione degli atti necessari e per la risoluzione di questioni giuridiche controverse, mediante prestazione di pareri legali in forma scritta.

3. A tal fine si fa presente che questo avviso:

- è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo fini di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento degli incarichi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nel successivo art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.
- non è impegnativo per l'Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

Art. 2 – Istituzione elenco degli avvocati

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre.

2. L'Ente pertanto istituisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti, un Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutti gli Organi giurisdizionali, la cui tenuta è demandata al competente Servizio Legale dell'Ente.

3. L'elenco pubblico è unico, ma suddiviso in sezioni ed indica: il nominativo del Professionista seguendo l'ordine alfabetico, la sezione di iscrizione ed il foro di competenza. Le sezioni in cui è suddiviso l'elenco sono distinte per le tipologie di contenzioso per come di seguito elencate:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO
Sezione A – Contenzioso amministrativo

Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Corte dei Conti
<i>Sezione B – Contenzioso civile</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale Civile - Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile ed eventuali organismi di mediazione
<i>Sezione C – Contenzioso giuslavoristico</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro, Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile.
<i>Sezione D – Contenzioso penale</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale Sezione Penale – Corte d'Appello – Corte di Cassazione Penale.
<i>Sezione E – Contenzioso tributario e contabile</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria: Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale e della Corte di Cassazione, sezione tributaria. Giudizi contabili. Da tale sezione si attingerà esclusivamente nei casi di rappresentanza in giudizio a mezzo di legale.
<i>Sezione F – Contenzioso in materia urbanistica</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato in materia urbanistica.
<i>Sezione G – Sezione speciale in materia ambientale.</i>
Controversie amministrative, civilistiche.
<i>Sezione H – Sezione speciale in materia societaria.</i>
Controversie di diritto commerciale e societario.
<i>Sezione I – Sezione speciale in materia di appalti e lavori pubblici.</i>
Consulenze e controversie su Codice dei contratti pubblici, procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità, inconfiribilità, conflitti di interesse.
<i>Sezione L – Contenzioso in materia fallimentare</i>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale Civile - Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile ed eventuali organismi di mediazione
<i>Sezione M – altre sezioni</i>
In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti

4. L'inserimento nelle sezioni dell'Elenco avviene su richiesta del Professionista, singolo o associato a seguito del presente avviso pubblico. Qualora la domanda di inserimento nell'Elenco sia presentata da più professionisti riuniti in studio associato, le norme del presente avviso sono da intendersi riferite allo studio, inteso unitariamente. I requisiti previsti al successivo art. 3 dovranno, inoltre, essere posseduti e dichiarati da parte di tutti i membri dello studio associato. Non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo, che come appartenente ad uno studio associato.

5. I nominativi dei richiedenti ritenuti idonei, sono inseriti in ciascuna sezione dell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

6. L'elenco sarà interessato da revisioni annuali in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute, secondo le disposizioni previste al successivo art. 5.

7. La scelta dei Legali a cui richiedere i preventivi avverrà nell'ambito di ciascuna Sezione, secondo i criteri e la procedura di cui al seguente art.6.

8. L'elenco formato è pubblicato sul sito web del Comune di Grottammare ed il Professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.

Art. 3 – Requisiti

1. Gli avvocati del libero foro per poter essere iscritti all'elenco comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione al patrocinio legale;

- b) comprovata esperienza professionale, di durata di almeno 5 (cinque) anni, dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, in almeno una delle tipologie del contenzioso in cui è suddiviso l'elenco di cui al precedente art. 2;
 - c) capacità a contrarre con la P.A, ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) assenza di condanne penali per delitto doloso;
 - f) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - g) assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e mantenuti durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.
3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare la sezione o le sezioni di specializzazione, indicate al precedente articolo 2, in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1. In sede di prima istituzione, le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, firmate digitalmente ed inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.grottammare.protocollo@emarche.it. **entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2022**; ai fini della revisione annuale dell'elenco le domande potranno essere presentate in qualunque momento;

2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 6;
 - c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso.
3. Il Professionista è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
- a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - b) l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
 - c) l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - e) il proprio Codice fiscale e la propria partita IVA;
 - f) di essere iscritto/a alla Cassa Forense degli Avvocati;
 - g) l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Grottammare o in conflitto con gli interessi del Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non trovarsi in altre situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale con l'Ente, in base al Codice Deontologico Forense ed in base al Codice di Comportamento dell'Ente, facente parte del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per le parti applicabili a tale tipologia di incarichi;
 - h) l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - i) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari ed oneri a carico dell'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio con indicazione e quantificazione dell'eventuale rischio di soccombenza per l'Ente;
 - j) l'indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale;
 - l) che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore del Comune di Grottammare.
4. Alla domanda di iscrizione (*fac simile - allegato "A"*) devono essere allegati:
- a) copia di un documento di identità in corso di validità;

- b) copia del tesserino di iscrizione Ordine degli Avvocati;
- c) *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione, con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 6;
- d) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di cui al precedente punto 3 del presente articolo, secondo il modello messo a disposizione dall'Ente (*fac simile - allegato "B"*);
- e) dichiarazione di presa visione dell'informativa e consenso al trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016, secondo il modello messo a disposizione dall'Ente (*fac simile - allegato "C"*);
5. Per gli Studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun Avvocato componente lo Studio associato. Gli Studi associati che raggruppino professionisti con professionalità ed esperienza in ambiti diversi, potranno ottenere l'iscrizione in più di una sezione dell'elenco.
6. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.
7. Il Comune di Grottammare si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione nell'elenco comunale, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 5 –Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Il Comune di Grottammare procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico in ciascuna sezione i nominativi dei professionisti che risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti ed è aggiornato a cura del Servizio Legale e contenzioso con le modalità di cui ai successivi punti 4 e 5.
2. Il Comune di Grottammare, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
4. Annualmente, nel mese di novembre di ogni anno, il Comune di Grottammare provvede all'aggiornamento dell'elenco provvedendo sulla base delle richieste di iscrizione o cancellazione nel frattempo pervenute;
5. L'aggiornamento dell'elenco, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dalla data di decorrenza della revisione dell'elenco, l'individuazione dei professionisti a cui richiedere i preventivi, coinvolgerà nuovamente tutti gli iscritti nella sezione relativa alla tipologia di contenzioso di cui trattasi.
6. Il Comune di Grottammare può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- a) venir meno dei requisiti per l'iscrizione e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale del Comune di Grottammare;
- b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione;
- c) il Professionista:
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati;
 - si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
 - promuova azioni giudiziarie avverso l'Ente o assuma incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

Art. 6 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Grottammare, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. Il Comune di Grottammare si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli incarichi di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e dalle linee guida n. 12 dell'ANAC;

3. Gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio sono conferiti con determinazione dal Responsabile dell'Area a cui afferiscono i servizi legali e contenzioso, previa Delibera della Giunta di manifestazione di volontà di avvalersi dell'assistenza legale preordinata alla difesa in giudizio e di attivazione e/o resistenza in giudizio, verifica della relativa copertura finanziaria e sentito il Responsabile competente per la materia sottesa al contenzioso.

4. L'affidamento si perfeziona ad intervenuta esecutività della Determinazione del Responsabile di Area.

5. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo la motivazione indicata nella determinazione di affidamento tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti criteri:

a) livello di complessità della controversia;

b) competenze tecniche e pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso desunte dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento e risultanti dal curriculum vitae;

c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento, conclusosi favorevolmente per la parte rappresentata;

d) pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;

e) la consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;

f) la congruità del preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

g) foro di competenza per la causa;

e) eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori.

6. Per l'individuazione dell'incaricato l'Ente provvede a nominare un RUP al suo interno. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 2 (due) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

7. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Ente nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

8. Ciascun professionista consultato fornisce all'Ente un dettagliato preventivo di spesa, formulato e redatto per fasi sulla base dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, entro 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Ente procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L'Ente, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

9. Qualora tra i professionisti individuati per la richiesta di preventivo figurino uno Studio associato, l'Ente, dovrà richiedere, contestualmente al preventivo, l'indicazione dell'Avvocato, tra quelli compresi nello Studio associato, che sarà scelto dallo Studio per lo svolgimento dell'incarico, anche al fine di effettuare la comparazione tra il relativo curriculum e quello degli altri professionisti presenti in elenco.

10. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali, come da motivazione esplicitata nell'atto di affidamento, in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

11. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è consentito l'affidamento diretto al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Responsabile, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente. Può altresì prescindersi dalla richiesta dei due preventivi, qualora per la particolare natura e complessità della causa si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

12. Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, l'Ente si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

13. E', altresì consentito l'affidamento diretto qualora ad altri Enti/Comuni della zona siano stati notificati analoghi atti di citazione, promossi dal medesimo attore. In tal caso al fine di realizzare un risparmio di spesa, poter meglio coordinare le ragioni della comune posizione da tutelare e rafforzare

la linea difensiva degli Enti/Comuni interessati è consentito avvalersi dello stesso legale degli altri Enti convenuti e conferirgli l'incarico anche se non inserito nell'elenco.

14. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, resta salva la facoltà dell'Ente, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli iscritti, di non avvalersi della sopraccitata procedura comparativa o altresì di rivolgersi a legali non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica nel settore giuridico cui la questione afferisce e/o di particolare natura fiduciaria.

15. Nel caso di contenzioso di rilevante interesse strategico per l'Ente comunale è facoltà del Sindaco e della Giunta designare, con la Deliberazione che decide in ordine alla costituzione in giudizio dell'ente, un legale di sua fiducia a cui conferire l'incarico, rimanendo in capo al Dirigente dell'Ufficio competente in materia di affari legali l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

16. Nel caso in cui nessun professionista riscontri alla richiesta di preventivo il Comune si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa.

17. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

18. Il legale incaricato svolge la prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Servizio Legale e contenzioso dell'Ente, al quale dovranno essere, se del caso, comunicati e trasmessi gli atti predisposti e sarà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze;

19. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto instaurato e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Grottammare.

20. Per il conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere:

- dichiarazione circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i;
- l'impegno ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare";
- il contratto per l'estensione della nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE.

21. Gli incarichi necessitano della preventiva acquisizione del CIG e laddove normativamente previsto devono essere formalizzati sulle piattaforme elettroniche accreditate.

22. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Responsabile comunale può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

23. In ogni caso la liquidazione avverrà a presentazione di fattura elettronica nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilancio e comunque nel termine di 30 giorni dalla ricezione della medesima (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della sentenza.

24. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula *pro forma* al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

25. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione:

- I. del fascicolo di causa contenente la relativa documentazione;
- II. del documento fiscale elettronico;
- III. di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

26. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice, e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.

27. In relazione agli incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio i legali incaricati avranno la facoltà di avvalersi di sostituti e/o collaboratori per le udienze, con spese a

proprio carico e rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività professionale espletata sino alla data di rinuncia al mandato stesso.

Art. 7 – Cause di esclusione dalla presente procedura

1. Sono esclusi dall'inserimento nell'elenco degli Avvocati del Comune di Grottammare di cui al presente Avviso:

- a) le domande pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato;
- b) le domande pervenute in modalità diversa da quella consentita (PEC);
- c) le domande prive del curriculum;
- d) le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato;
- e) le domande di professionisti che non siano in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti per la partecipazione alla procedura ed elencati al precedente art. 3;
- f) le domande dei professionisti che non abbiano rilasciato le dichiarazioni indicate al precedente art. 4, punto 3;
- g) le domande dei professionisti che presentino la domanda di iscrizione sia come singolo che come appartenente ad uno studio associato;

2. Qualora la domanda di partecipazione sia mancante di uno degli elementi non costituenti causa di esclusione, essa potrà essere integrata entro il termine che l'Amministrazione provvederà a comunicare tramite PEC o con altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte dell'interessato.

Art. 8 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono estesi, per quanto compatibili, al professionista incaricato ed anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del contraente e/o dei suoi collaboratori del suindicato "Codice".

3. Il suddetto Codice è pubblicato e reperibile all'indirizzo url del sito del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 9 – Trattamento dati ed estensione Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati per il professionista incaricato.

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Grottammare opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente avviso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Grottammare in qualità di titolare del trattamento (sede Via Marconi n. 50 – 63066 Grottammare (AP), C.F. 82000670446 e p.i.: 00403440449) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Grottammare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione Dati (RPD), raggiungibile ai dati di contatto reperibili

nel sito web comunale alla pagina <https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp>.

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

5. In forza dell'eventuale conferimento dell'incarico legale, il professionista incaricato verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE. I dati personali oggetto di possibile trattamento in esecuzione dell'atto di affidamento dell'incarico del legale e le modalità del trattamento saranno individuati nel contratto sottoscritto tra le parti relativo all'estensione della nomina a Responsabile del trattamento.

Art. 10 - Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Grottammare è pubblico e reso noto sul sito istituzionale dell'Ente: <https://www.comune.grottammare.ap.it>;

2. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Al fine di assicurare la massima diffusione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco dei Legali esterni, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali l'informazione all'Ordine degli Avvocati del Foro di Fermo e di città limitrofe. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e secondo quanto disposto nei precedenti articoli del presente avviso.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. Per la predisposizione dell'elenco di cui alla presente procedura, l'avviso pubblico è redatto e pubblicato all'Albo pretorio on-line entro 30 per giorni dalla sua approvazione con Determinazione dirigenziale.

2. L'elenco di cui alla presente procedura avrà valore per gli anni 2022 e 2023 e, successivamente alla prima fase istitutiva, il medesimo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 30 novembre di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. L'aggiornamento dell'elenco, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per la prima revisione dell'elenco istituito con il presente avviso, le disposizioni di cui al precedente art. 5 si applicano a far dal 30.11.2023.

Art. 12 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la Responsabile Area 3[^] - Servizi al cittadino Dott. Fiorella Fiore (per informazioni: tel. 0735 739207 – email: legale@comune.grottammare.ap.it).

ALLEGATI:

- Fac-simile Domanda di iscrizione – ALLEGATO “A”;
- Fac-simile Dichiarazione ulteriori requisiti – ALLEGATO “B”;
- Fac-simile Presa visione informativa e consenso privacy – ALLEGATO “C”;

La Responsabile 3[^] Area
Dott. Fiorella Fiore (*)

(*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.